

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 maggio 2011, n. 0123/Pres.

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a fronte delle spese connesse all'attività di certificazione della rendicontazione ai sensi dell'articolo 15, comma 5, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici).

Art. 1	Finalità
Art. 2	Regime di aiuto
Art. 3	Beneficiari
Art. 4	Iniziative finanziabili
Art. 5	Tipologie di certificazione ammissibili a contributo
Art. 6	Condizioni per l'ammissibilità della spesa
Art. 7	Intensità dell'aiuto e spese ammissibili
Art. 8	Procedimento contributivo
Art. 9	Disciplina transitoria
Art. 10	Archiviazione, annullamento e revoca
Art. 11	Obblighi dei beneficiari
Art. 12	Informazioni sul procedimento
Art. 13	Entrata in vigore

Allegato A

(Riferito all'articolo 3 commi 2 e 3)

Settori di attività e tipologie di aiuto relativi al campo di applicazione del regime de minimis ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1998/2006

Allegato B

(Riferito all'articolo 3 comma 4)

Definizione di impresa in difficoltà ai sensi del paragrafo 2.1 della Comunicazione della Commissione Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02) pubblicata sulla GU C 244 del 1.10.2004

Art. 1 (Finalità)

1. Il presente regolamento, ai fini dell'attuazione dell'articolo 15, comma 5, della legge regionale 6 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a fronte delle spese connesse all'attività di certificazione della rendicontazione ai sensi dell'articolo 41 bis, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), relativamente ai progetti di ricerca, sviluppo e innovazione disciplinati dalle seguenti disposizioni regionali:

- a) articoli 21 e 22 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 (Provvedimenti a favore dell'industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali) e successive modifiche;
- b) articolo 11 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico);
- c) articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato).

Art. 2 (Regime di aiuto)

1. I contributi sono concessi in osservanza delle condizioni prescritte dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379 del 28 dicembre 2006.

2. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1998/2006, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ai beneficiari non può superare l'importo di 200 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari (100 mila nel settore del trasporto su strada). Il periodo è determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati per scopi fiscali dai beneficiari.

3. Ai fini del riscontro del rispetto della regola "de minimis", i beneficiari allegano alla domanda di contributo una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante qualsiasi altro aiuto "de minimis" ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso e contenente l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante.

Art. 3 (Beneficiari)

1. Sono beneficiari dei contributi per le spese connesse all'attività di certificazione della rendicontazione le imprese beneficiarie dei contributi disciplinati dalle disposizioni regionali richiamate all'articolo 1.

2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1998/2006, sono esclusi dagli aiuti "de minimis" i settori di attività e le tipologie di aiuto elencati nell'allegato A.

3. L'allegato A è aggiornato per consentire l'adeguamento alla normativa comunitaria in materia, con decreto del Direttore centrale attività produttive, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Sono escluse dai benefici le imprese in difficoltà, come definite nell'allegato B.

Art. 4
(Iniziative finanziabili)

1. Sono finanziabili le spese connesse all'attività di certificazione della rendicontazione relativa ai progetti di ricerca, sviluppo e innovazione ammessi ai contributi previsti dalla normativa di cui all'articolo 1.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche all'impresa beneficiaria che ha già presentato la rendicontazione finale di spesa, ai sensi dell'articolo 15, comma 6 della legge regionale 11/2009. In tal caso si applica la procedura prevista dall'articolo 9.

Art. 5
(Tipologie di certificazione ammissibili a contributo)

1. L'attività di certificazione, prestata dai soggetti elencati al comma 1 dell'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000, è ammissibile a contributo ove sia rispettata la condizione di indipendenza del certificatore.

2. Ai fini di cui al comma 1, il certificatore dichiara di non essere legato all'impresa beneficiaria del contributo, o ad imprese ad essa collegate, da rapporti che possono comprometterne l'indipendenza nello svolgimento dell'attività di verifica e certificazione delle spese, quali in particolare si verificano nei confronti di chi presta attività nella preparazione della domanda di contributo o della rendicontazione oggetto di verifica e certificazione, nonché di chi ha prestato comunque la sua attività professionale a favore dell'impresa o in qualsiasi modo si è ingerito nell'attività dell'impresa medesima durante i due anni anteriori al conferimento dell'incarico, ovvero nei confronti del professionista affiliato o del collaboratore stabile dello studio professionale incaricato della preparazione della domanda di contributo o della rendicontazione, ovvero nei confronti del soggetto o dello studio professionale il cui professionista affiliato o collaboratore stabile sia incaricato della preparazione della domanda di contributo o della rendicontazione.

Art. 6
(Condizioni per l'ammissibilità della spesa)

1. Le spese sono ammissibili a contributo qualora dalla certificazione risulti il rispetto delle seguenti condizioni:

- a) Il certificatore all'atto dell'assunzione dell'incarico ha informato l'impresa in ordine all'insussistenza a suo carico delle condizioni di incompatibilità previste dall'articolo 5;
- b) Il certificatore, nello svolgimento del suo incarico presso l'impresa ha provveduto a:

1. prendere atto del provvedimento di concessione del contributo e della corrispondenza intercorsa tra il beneficiario e l'Amministrazione;
 2. esaminare la documentazione contabile e amministrativa prodotta dall'impresa a comprova delle spese sostenute e rendicontate per la realizzazione del progetto.
- c) Il certificatore, nello svolgimento del suo incarico ha verificato che:
1. le spese rendicontate (con l'eccezione dei costi del personale interno e delle spese generali calcolate con modalità forfettaria) sono comprovate da documenti validamente emessi e conformi a quanto disposto dalla normativa fiscale e civilistica vigente;
 2. tali documenti (fatture, parcelle, contratti, ecc.) sono riconducibili e pertinenti ai costi sostenuti per la realizzazione del progetto finanziato;
 3. le spese sono sostenute dopo la presentazione della domanda per iniziative avviate dopo la presentazione della stessa;
 4. vi è una piena corrispondenza tra la contabilità e i documenti giustificativi di spesa;
 5. le ore di impegno registrate nei diari del personale trovano corrispondenza piena con quanto rilevabile dai pertinenti documenti dell'impresa e non superano, per ciascun ricercatore, quanto ammesso a contributo;
 6. i costi sostenuti sono ammissibili a finanziamento ai sensi di quanto previsto dalle norme sopra richiamate e sono stati correttamente imputati alle voci di spesa, coerentemente con il progetto approvato dall'Amministrazione regionale, nei limiti autorizzati;
 7. il pagamento integrale delle spese è comprovato da regolare documentazione contabile (estratti bancari; libro giornale; eventuale quietanza dei fornitori in aggiunta a ulteriore documentazione contabile) allegata alla rendicontazione;
 8. le spese sono riferibili temporalmente al periodo stabilito di realizzazione del progetto;
 9. dalla documentazione acquisita risulta che materiali e strumenti acquistati per il progetto sono stati consegnati presso la sede di realizzazione stabilita;
 10. sui documenti originali di spesa è stato apposto il previsto timbro di annullamento che indica che il titolo è stato utilizzato per l'erogazione del contributo ai sensi della normativa in parola.

2. Il certificatore, a conclusione del suo incarico è tenuto a certificare l'importo delle spese risultate ammissibili in quanto documentate, effettivamente sostenute, pertinenti al progetto, correttamente determinate, conformi alle normative citate e al progetto approvato, distinte per ricerca industriale e sviluppo sperimentale, nonché l'importo delle spese ritenute non ammissibili con la relativa puntuale motivazione.

3. Il certificatore, a conclusione del suo incarico è tenuto a dichiarare di non avere e di non aver avuto rapporti con l'impresa o con imprese comunque collegate, che possono comprometterne l'indipendenza nello svolgimento dell'attività di verifica e certificazione delle spese, nonché di avere puntualmente verificato che analoga condizione ricorre per ogni soggetto incaricato anche della parziale trattazione o verifica della documentazione relativa alla certificazione.

4. E' ammissibile a contributo la certificazione redatta su apposito modello approvato con decreto del Direttore centrale attività produttive da pubblicarsi sul sito della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Art. 7

(Intensità dell'aiuto e spese ammissibili)

1. I contributi sono concessi nella misura del 100 per cento della spesa connessa all'attività di certificazione preventivata dall'impresa.

2. E' ritenuta spesa ammissibile quella relativa alla sola prestazione dell'attività di certificazione, regolarmente fatturata e spesata dall'impresa.

Art. 8

(Procedimento contributivo)

1. La domanda di contributo a valere sulle spese di certificazione è presentata in uno con la domanda di contributo relativa ai canali contributivi di cui all'articolo 1, ed il procedimento è disciplinato dalla normativa medesima.

2. Lo schema di domanda è approvato con decreto del Direttore centrale attività produttive ed è pubblicato sul sito della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 9

(Disciplina transitoria)

1. Nell'ipotesi di cui all'articolo 4, comma 2 le imprese possono presentare domanda separata purché già utilmente ammesse a contributo, prima che sia disposta l'erogazione finale a saldo.

2. In tale ipotesi la domanda di contributo, che assume natura integrativa del contributo già concesso sui canali contributivi di cui all'articolo 1, è presentata, oppure spedita mediante raccomandata alla Direzione centrale attività produttive, al Servizio cui è attribuita la gestione della pratica contributiva principale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3. La domanda è redatta secondo lo schema approvato con decreto del Direttore centrale attività produttive, pubblicato sul sito internet della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

4. Ove la rendicontazione sia già stata depositata, in allegato alla domanda di contributo per la certificazione, ovvero entro il termine ultimo di 60 giorni dalla presentazione della stessa, deve pervenire al Servizio competente di cui al comma 2 la relazione di certificazione, pena l'archiviazione della domanda.

5. Ove la rendicontazione non sia ancora stata depositata, la relazione di certificazione deve essere allegata alla domanda di contributo per la certificazione, ovvero in difetto deve pervenire al Servizio competente di cui al comma 2 entro 30 giorni dal deposito della rendicontazione pena l'archiviazione della domanda.

6. Se la documentazione prodotta è ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

7. Il Servizio competente comunica l'avvio del procedimento e l'importo della spesa massima ammissibile a contributo.

8. L'impresa richiedente è tenuta altresì ad inviare al Servizio competente nei termini dallo stesso assegnati la documentazione comprovante la spesa sostenuta per la certificazione.

9. Il Servizio, ove il contributo concesso ai sensi dell'articolo 1, risulti liquidabile, provvede alla determinazione, concessione e liquidazione del contributo per la certificazione, nella misura della spesa effettivamente sostenuta per la certificazione ritenuta ammissibile.

10. Le domande ammissibili che non possono essere totalmente o parzialmente finanziate a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria, possono essere soddisfatte a valere sulle risorse disponibili nell'esercizio successivo.

Art. 10

(Archiviazione, annullamento e revoca)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 9, commi 4 e 5, la domanda di contributo è archiviata se la documentazione richiesta, ai sensi dell'articolo 9, commi 6 e 8, è presentata oltre il termine assegnato dal Servizio competente per provvedere alla regolarizzazione o integrazione.

2. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo derivante dalla rinuncia del beneficiario, ovvero in ogni altro caso in cui venga a decadere il diritto all'incentivo concesso ai sensi della normativa richiamata all'articolo 1 e relativa disciplina di attuazione.

Art. 11

(Obblighi dei beneficiari)

1. I beneficiari degli incentivi sono tenuti a rispettare gli obblighi stabiliti in via generale dalla legge regionale 7/2000 e quelli specifici previsti dal presente regolamento.

2. I beneficiari degli incentivi devono in particolare conservare i titoli originari di spesa, nonché la documentazione a supporto della rendicontazione, presso i propri uffici in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

Art. 12
(Informazioni sul procedimento)

1. Ai sensi dell'articolo 13 e seguenti della legge regionale 7/2000, l'Amministrazione comunica al soggetto richiedente il contributo:

- a) l'oggetto del procedimento;
- b) la struttura competente, i nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'istruttoria;
- c) i nominativi del titolare e del responsabile del trattamento dei dati;
- d) l'Ufficio competente presso cui si può prendere visione degli atti o trarne copia;
- e) i termini per la presentazione della rendicontazione, per la concessione e per l'erogazione dell'incentivo.

2. Ai fini della comunicazione dei dati previsti al comma 1, il responsabile del procedimento predispone un'apposita nota informativa e la rende disponibile in allegato allo schema di domanda sul sito internet della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore interessato.

Art. 13
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A

(Riferito all'articolo 3, comma 2)

Settori di attività e tipologie di aiuto relativi al campo di applicazione del regime de minimis ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1998/2006

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1998/2006 non sono concessi:

- a) aiuti fissati in base al prezzo o al quantitativo di prodotti agricoli acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, ovvero subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari, a favore di imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- b) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- c) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- d) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
- e) aiuti alle imprese in difficoltà.

2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1998/2006 il regime de minimis è applicabile agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, inclusa la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, come definite al punto 3, ad eccezione delle imprese attive:

- a) nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- b) nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato;
- c) nel settore carboniero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio.

3. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettere b) e c) del regolamento (CE) 1998/2006, si intende per:

- a) trasformazione di un prodotto agricolo: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo elencato nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
- b) commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo elencato nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

Allegato B

(Riferito all'articolo 3 comma 4)

Definizione di impresa in difficoltà ai sensi del paragrafo 2.1 della Comunicazione della Commissione Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02) pubblicata sulla GU C 244 del 1.10.2004

1. E' considerata in difficoltà un'impresa che non è in grado, con le proprie risorse o con le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo.

2. In particolare un'impresa, a prescindere dalle sue dimensioni, è in linea di principio considerata in difficoltà nei seguenti casi:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi,
- b) o nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi,
- c) o per tutte le forme di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

3. Anche qualora non ricorra alcuna delle condizioni suddette, un'impresa può comunque essere considerata in difficoltà in particolare quando siano presenti i sintomi caratteristici di un'impresa in difficoltà, quali il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato, l'aumento delle scorte, la sovraccapacità, la diminuzione del flusso di cassa, l'aumento dell'indebitamento e degli oneri per interessi, nonché la riduzione o l'azzeramento del valore netto delle attività. Nei casi più gravi l'impresa potrebbe già essere insolvente o essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza conformemente al diritto nazionale.